Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 luglio 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, Via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 30 maggio 1957 registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1957 registro n. 38 Aeronautica, foglio n. 388

Sono conferite le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FLACCOMIO Sergio di Armando, tenente pilota di complemento. — Pilota d'assalto, guidava la propria pattuglia in una serie di bombardamenti a tuffo e mitragliamento a volo radente contro postazioni, mezzi corazzati e concentramenti di truppe nemiche. In una di tali azioni con il velivolo colpito dalla reazione aerea e contraerea portava ugualmente a termine la missione, dando prova di attaccamento al dovere e noncuranza del pericolo. — Cielo dell'Africa settentrionale italiana, 23 maggio 1942-15 gennaio 1943.

LOMBARDO SCHIAPPACASSE Enzo da Genova, tenente pilota. — Abile pilota da caccia, dava costante prova di ardimento. In combattimenti contro forze prevalenti, abbatteva due aerei avversari, cooperando alla distruzione di altri. — Cielo della Tunisia, 25 marzo-9 maggio 1943.

CANEPA Antonio da Voltri (Genova), maresciallo di seconda classe pilota. — Abile e audace pilota da bombardamento e da caccia si prodigava in numerosissime azioni di guerra noncurante della reazione contraerea e della caccia nemica. In rischiosi voli compiuti per effettuare rifornimenti a presidi isolati e circondati dal nemico, non esitava ad affrontare la reazione delle armi avversarie atterrando in brevi spazi pur di portare a buon fine le missioni affidategli. — Cielo della Grecia-Jugoslavia-Jonio, 10 dicembre 1941-6 settembre 1943.

BORME' Antonio da Rovigno d'Istria (Pola), maresciallo di terza classe motorista. — Motorista e mitragliere di velivolo da bombardamento, combattente ardito e valoroso, svolgeva in brevissimo tempo intensa attività aerea su territorio controllato dall'aviazione avversaria. Durante un violento combattimento contro numerosi caccia nemici con ammirevole calma e noncuranza del pericolo reagiva prontamente col fuoco della sua arma. Contribuiva altresì all'abbattimento di un velivolo avversario che precipitava in fiamme. — Cielo dell'A. S. e Tunisia, 10 ottobre 1942 e 18 aprile 1943.

GIARDINI Raimondo da Milano, sergente maggiore pilota. — Pilota da caccia di grande perizia, in periodo di attività bellica svolta dal reparto contro munitissima base avversaria oltremare, partecipava a numerosissime azioni, rientrando più volte con il velivolo colpito da reazione contraerea. In lunghe ed estenuanti crociere di scorta a formazioni navali e convogli, dimostrava sempre grande serenità ed alto senso del dovere; non rientrava alla base dalla ultima missione. — Cielo del Mediterraneo centrale, 9 agosto 1940-19 agosto 1941, 22 agosto 1941-14 giugno 1942.

(4037)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 luglio 1957, n. 474.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, con le seguenti modificazioni:

Art. 1:

nel primo comma sono soppresse le parole: « impiantare od ».

Il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono altresì soggetti alla denuncia di cui al precedente comma:

a) l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità superiore a 10 metri cubi. Tale limite è elevato a 25 metri cubi per i soli depositi di olio combustibile per usi privati. Agli effetti di tale limite non si cumulano le singole capacità dei depositi di olio combustibile destinato al riscaldamento appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti di riscaldamento distinti;

b) l'esercizio di stazioni di servizio e di distributori stradali di carburanti;

c) l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi ».

« La denuncia deve essere corredata:

1) per i depositi: della copia dell'atto di concessione o di quello di autorizzazione, in quanto previsti, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

2) per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti che non sono soggetti alla concessione prescritta dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741: della copia dell'autorizzazione rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi della legge 23 febbraio 1950, n. 170.

« Sono esenti dall'obbligo della denuncia di cui al primo comma, i depositi per la vendita al minuto, purchè la quantità di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, detenuta in deposito, non superi complessivamente 5 quintali ».

Art. 2:

Il primo comma è soppresso.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in

genere, che saranno istituiti posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la denuncia di cui all'art. 1 deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno trenta giorni prima dell'attivazione dell'esercizio ».

Art. 3:

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, devono essere muniti di apposita licenza triennale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dei certificati di provenienza della merce, debbono essere restituiti al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

« Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario o al comodatario, ai quali incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico ».

All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza di cui al primo comma, per un periodo di cinque anni ».

Art. 4:

Il secondo comma è soppresso.

Art. 5:

Nel secondo comma alle parole: « all'art. 1 », sono sostituite le altre: « al primo e secondo comma dell'art. 1 »; e sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: « salvo quanto disposto dal successivo art. 5-*bis* ».

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Il certificato di provenienza deve recare l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti; il numero e il tipo dei recipienti in cui essi sono contenuti; il nome, il cognome e l'indirizzo del mittente e del destinatario con la precisazione del deposito di provenienza e di destinazione; la specie del trasporto. Qualora il trasporto avvenga per via ordinaria, il certificato di provenienza deve indicare anche il nominativo di colui che esegue il trasporto e quello del vettore, il numero di targa e di matricola del mezzo, l'itinerario di massima da seguire e il tempo utile per giungere a destinazione.

« Il certificato di provenienza deve essere custodito dal personale incaricato del trasporto, per essere esibito, a richiesta, agli organi di controllo e poi consegnato al destinatario del carico che ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e del certificato, l'incaricato del trasporto attesta sul certificato stesso, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto.

« Il destinatario del carico che sia esercente di deposito di oli minerali, di stazione di servizio o di apparecchio di distribuzione automatica di carburanti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, è tenuto ad allegare il certificato di provenienza al registro di carico e scarico previsto dall'art. 3, a giustificazione dell'introduzione in deposito della corrispondente partita di prodotto.

« Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il destinatario del carico deve custodire il certificato di provenienza per la durata di un anno dalla data del rilascio per esibirlo, a richiesta, agli organi incaricati dei riscontri ».

Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-*bis*:

« Sono esenti dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico nonchè dal vincolo del certificato di provenienza le stazioni di servizio ed i distributori fissi di carburanti in genere, per i soli oli minerali lubrificanti confezionati in appositi recipienti, del contenuto massimo di 20 chilogrammi, muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, contraddistinti da marchi della ditta fabbricante, importatrice o confezionatrice, recanti l'indicazione della qualità e quantità del prodotto, semprechè la giacenza in deposito non ecceda i cinque quintali ».

Art. 6:

Sono aggiunti, alla fine dell'articolo, i seguenti commi:

« L'Amministrazione finanziaria può tuttavia autorizzare gli esercenti depositi liberi, per usi commerciali, di oli minerali carburanti combustibili e lubrificanti, all'emissione dei certificati di provenienza per i prodotti che le ditte medesime intendono estrarre dai loro depositi.

« I certificati di provenienza, composti di matrice, figlia e due riscontrini, sono staccati da appositi bollettari predisposti dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto.

« Gli esercenti come sopra autorizzati alla emissione dei certificati di provenienza hanno l'obbligo di trasmettere anche a mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione, i riscontrini dei certificati emessi agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nelle cui circoscrizioni territoriali sono rispettivamente ubicati il deposito libero da cui i prodotti vengono estratti e quello al quale i prodotti stessi sono destinati ».

Art. 7:

Nel primo comma, alle parole: « corrispondente all'intera imposta », sono sostituite le altre: « nella misura del 40 per cento della imposta ».

Art. 8:

Nel primo comma, dopo le parole: « L'Amministrazione finanziaria », sono aggiunte le seguenti: « quando abbia notizia o fondato sospetto di gravi irregolarità, ».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 10:

L'articolo è sostituito dal seguente:

Gli articoli 23-*bis* e 23-*ter* inseriti nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono così modificati:

Art. 23-*bis*. — « Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta di imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle *A*) e *B*), è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.

« Se la quantità dei prodotti petroliferi di cui al precedente comma è superiore a 20 quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

« Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

« I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

« Se la quantità dei prodotti petroliferi è inferiore a un quintale, si applica soltanto la pena della ammenda nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

« Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al primo comma, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, è punito con la ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

« Le disposizioni dei commi terzo, quarto e sesto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 56, 240 e 26 del Codice penale ».

Art. 23-*ter*. — « Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi, soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica, nello opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

Alle stesse pene soggiace chiunque miscela prodotti petroliferi non soggetti ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine per ottenere, direttamente od in aggiunta a prodotti petroliferi che hanno assolto il tributo, altri prodotti petroliferi assoggettati ad imposta.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e quarto, quinto e sesto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 12-*bis*:

« Chiunque con qualsiasi mezzo fraudolento procura a sè o ad altri gli speciali buoni che danno titolo al ritiro della benzina col pagamento dell'imposta di fabbricazione nella misura ridotta prevista dalla tabella *B*, n. 1, annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila ad un milione.

« Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

« Le disposizioni dei commi precedenti sono stabilite, rispettivamente, in deroga agli articoli 24 e 56 del Codice penale ».

Art. 13:

L'articolo è sostituito dal seguente:

« Chiunque esercita un deposito di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'art. 1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000.

« Se nella verificazione dei depositi liberi di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, nonchè delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo

« Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio, per le eccedenze di carburanti non superiori al cinque per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base dalla verifica.

« Indipendentemente dalla applicazione delle pene su indicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque, essendovi obbligato non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, con i documenti che vi devono essere annessi, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non conservi o non esibisca, a richiesta degli organi incaricati del controllo, i certificati di provenienza.

« Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente, l'esistenza accertata di una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati: per le eccedenze, dal terzo comma del presente articolo e, per le deficienze, entro quelli stabiliti dall'art. 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

« Le disposizioni del quarto comma sono stabilite in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

Art. 15:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasporta o fa trasportare oli minerali combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza certificato di provenienza, nei casi in cui esso sia prescritto, o con certificato scaduto, falso od alterato, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi in cui il certificato di provenienza rilasciato dall'esercente autorizzato all'emissione, manchi di uno degli elementi indicati nell'art. 5, terzo com-

ma, sempreché sia sufficiente ad individuare il mittente ed il destinatario, la merce trasportata ed il trasporto che viene effettuato, da deposito a deposito, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite, rispettivamente, in deroga agli articoli 24, 240 e 26 del Codice penale ».

Art. 16:

Nel primo comma, le parole: « percentuale annua dell'1 per cento », sono sostituite dalle altre: « percentuale semestrale dell'1 per cento ».

Art. 17:

L'articolo è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasporta per via ordinaria oli minerali, carburanti, combustibili e lubrificanti e rifiuta di esibire agli organi di controllo il certificato di provenienza previsto dall'art. 5 del presente decreto e di cui sia in possesso, o non lo consegna al destinatario della merce, o, consegnandolo non vi appone la annotazione del trasporto eseguito, è punito con la multa da lire 50.000 ad un milione, in deroga all'articolo 24 del Codice penale.

« Il destinatario della merce che ricevendo il certificato di provenienza non ne rilascia ricevuta a richiesta del trasportatore è punito con la ammenda da lire 50.000 a 300.000 in deroga all'art. 26 del Codice penale ».

Art. 18:

Sono soppresse, in fine, le parole: « in deroga, allo art. 24 del Codice penale ».

Art. 19:

L'articolo è sostituito dal seguente:

« L'esercente autorizzato a rilasciare il certificato di provenienza, che omette di inserire in detto documento uno qualsiasi degli elementi indicati nell'art. 5, ovvero non ottempera all'obbligo dell'invio, entro il termine stabilito dall'art. 6, dei riscontrini agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, in deroga all'art. 26 del Codice penale ».

Dopo l'art. 20, è aggiunto il seguente:

Art. 20-*bis*:

« I gestori di stazioni di servizio o distributori fissi di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni-benzina per turisti stranieri, che vengono loro esibiti, e di quello di targa dell'automezzo da rifornire, con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione.

« Debbono, altresì, riportare il numero di targa del mezzo rifornito sui buoni ritirati ed apporre su di essi il timbro recante la data di rifornimento, nonchè il nome e cognome del gestore e la località in cui sono ubicati la stazione di servizio o il distributore fisso di carburante.

« In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il gestore è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, in deroga all'art. 26 del Codice penale ».

Art. 22:

Dopo le parole: « l'esercente », sono aggiunte le altre: « o il vettore ».

Art. 23:

L'articolo è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute negli articoli 1, 5 e 22 del presente decreto non si applicano alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per i prodotti ad esse appartenenti ».

Art. 24:

Alle parole: « a partire dal 60° giorno », sono sostituite le altre: « a partire dal 120° giorno ».

Art. 25:

Le parole: « di carattere fiscale, » sono soppresse.

Dopo l'art. 25, sono aggiunti i seguenti:

Art. 25-*bis*:

« Il Ministro per le finanze, con propri decreti, prescriverà le modalità per la tenuta dei registri di carico e scarico nonchè per la emissione e la conservazione dei certificati di provenienza, determinando anche i modelli da adottare per i registri e per i certificati ».

Art. 25-*ter*:

« La denuncia di cui all'art. 1 del presente decreto, per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti già esistenti deve essere fatta pervenire al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non oltre il 90° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 25-*quater*:

« I titolari dei depositi delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui all'articolo che precede che presentino la denuncia di cui all'art. 1 oltre i termini stabiliti, sono puniti con la ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 in deroga all'art. 26 del Codice penale ».

Art. 25-*quinquies*:

« Il Ministero delle finanze può consentire ai titolari di concessioni, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso il relativo decreto, la gestione promiscua dei depositi indicati nell'art. 4 fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione, semprechè i concessionari non siano stati denunciati per violazioni che configurino reato di contrabbando ed attuino le misure che l'Amministrazione ritenga di prescrivere a tutela degli interessi fiscali ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La disposizione di cui all'art. 25-*ter* che modifica il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, ha effetto dall'entrata in vigore del decreto stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — GONELLA — COLOMBO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1957, n. 475.

Abolizione del rimborso del maggiore onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di revocare, in seguito alla cessazione della particolare situazione del mercato internazionale, le misure adottate per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1957 è abolito il rimborso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

Per i prodotti importati e nazionalizzati entro il 30 giugno 1957 il rimborso si effettua, con le modalità stabilite dal decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze e dal decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1957, in base alle istanze presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il recupero del rimborso, previsto dall'art. 9 del decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze, è effettuato limitatamente ai prodotti petroliferi nazionali esportati entro il 30 settembre 1957

Per i prodotti esportati nel periodo 1° luglio 1957-30 settembre 1957, l'entità del recupero è commisurata alla media dei rimborsi liquidati allo stesso esportatore nel mese di giugno 1957, o, in mancanza, nel mese precedente.

Art. 3.

Per i quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati nel periodo compreso tra la data del 1° novembre 1956, prevista per il riconoscimento del maggior onere alla importazione nello art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, e la data di entrata in vigore del decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze e del decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio, il rimborso può essere concesso agli stabilimenti di lavorazione, anche se questi non risultano intestatari delle relative bollette di importazione.

La liquidazione è in tal caso subordinata alla dimostrazione mediante certificato rilasciato dal competente ufficio finanziario, che i quantitativi per i quali è chiesto il rimborso siano stati inviati per la lavorazione allo stabilimento richiedente.

Nel caso di lavorazioni effettuate da stabilimenti per conto di committente nazionale nel periodo dal 1° novembre 1956 al 31 gennaio 1957, il rimborso del maggior onere può essere effettuato a favore del committente quando da contratto di lavorazione, stipulato anteriormente al 1° novembre 1956, risulti che la merce è di proprietà del committente stesso, ancorchè la bolletta d'importazione sia intestata alla raffineria che ha effettuato la lavorazione.

Art. 4.

La norma di cui all'art. 6 del decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio si applica anche per gli oli da gas e per i residui della lavorazione importati dall'estero.

Art. 5.

I prezzi di vendita dei prodotti petroliferi, in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, rimangono immutati fino al 30 settembre 1957.

Art. 6.

In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 1, è ammesso a rimborso il maggior onere relativo al nolo degli oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno 1957, purchè derivi da contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa, sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1° novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957 e sia stata già comunicata ai Ministeri competenti.

Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — GAVA — GONELLA — ANDREOTTI — MEDICI — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 141. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1957, n. 476.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato nell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Roma in data 31 gennaio 1956 e 11 gennaio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Roma.

Art. 2.

E' istituito ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli stabiliti nel decreto Ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, e successive modificazioni, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Art. 3.

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1957

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

Convenzione per la istituzione di un posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

L'anno 1956 questo giorno 31 del mese di gennaio in Roma in una sala della Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avanti a me dott. Alfredo Masdea del fu Arturo, direttore amministrativo dell'Università di Roma e delegato agli atti e ai contratti dell'Università stessa a norma del decreto rettorale del 14 dicembre 1949, sono comparsi i signori:

Papi prof. Giuseppe Ugo del fu Giustino, nato a Capua e domiciliato a Roma, Magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui appresso (allegato *A*) che fa parte integrante del presente atto;

on. avv. Renato Morelli di Vincenzo, nato a Campobasso e domiciliato per la carica presso la Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (via IV Novembre, 144) delegato alla stipulazione della presente convenzione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni stesse, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, in data 18 ottobre 1955 (allegato *B*) che si allega come parte integrante del presente atto.

Le due parti contraenti della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni.

Premesso:

che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università degli studi di Roma;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Roma, udito anche il parere della Facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico ha esaminato ed approvato nella seduta del 25 marzo 1955 nell'ambito della sua competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione del suddetto posto di assistente ordinario ed ha autorizzato il Rettore alla stipula della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Roma, è istituito, in aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alla clinica delle malattie nervose e mentali e con le norme dell'art. 1 sub art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla clinica suddetta.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare all'Università degli studi di Roma, per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennità di legge) dell'assistente ordinario di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data del provvedimento per opera del quale il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila).

Art. 4.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 200.000 (duecentomila) annue per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di assistente di cui trattasi, con esonero dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da ogni ulteriore e diverso onere o responsabilità in ordine al suddetto trattamento di cessazione del servizio.

Art. 5.

L'Università degli studi di Roma si obbliga in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario assegnato alla clinica delle malattie nervose e mentali, compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto assistente ordinario;

b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 200.000 (duecentomila) che gli verrà corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione;

c) destinare a dotazione della clinica delle malattie nervose e mentali la somma che rimanga disponibile una volta eseguiti i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza e alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti il posto di assistente ordinario assegnato alla clinica delle malattie nervose e mentali si intenderà senz'altro soppresso e il titolare del posto medesimo cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per dieci anni a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università degli studi di Roma e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Roma, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono e con me funzionario delegato agli atti contratti dall'Amministrazione dell'Università degli studi di Roma.

Non si dà lettura dei due allegati perchè le parti, col mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme, di tre fogli scritti su cinque pagine intere e righe diciannove della sesta pagina.

Il rettore: *Giuseppe U. Papi*

Renato Morelli

L'ufficiale rogante: *Alfredo Masdea*

Registrato al 1° Ufficio atti pubblici di Roma al n. 5669, vol. 52/5, addì 1° febbraio 1956. Esatte lire, esente Il Procuratore (firma illeggibile).

Copia conforme all'originale, rilasciasi ad uso amministrativo.

Roma, addì 17 febbraio 1956

L'ufficiale rogante: *Alfredo Masdea*

Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di un posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

L'anno millenovecentocinquantasette questo giorno undici del mese di gennaio in Roma, in una sala del Rettorato della città universitaria, avanti a me dott. Alfredo Masdea del fu Arturo, direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorale del 14 dicembre 1949 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto della Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori:

prof. Papi Giuseppe Ugo del fu Celestino, nato e Capua e domiciliato a Roma, Magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo con la delibera del Consiglio di amministrazione in data 28 novembre 1956 (allegato *A*) che fa parte integrante del presente atto;

on. avv. Renato Morelli di Vincenzo, nato a Campobasso e domiciliato per la carica presso la Direzione generale dell'I.N.A.I.L., via IV Novembre n 144, delegato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo dall'I.N.A.I.L. stesso, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto in data 12 novembre 1956 (allegato *B*) che si allega come parte integrante del presente atto.

Le due parti contraenti della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni.

Premesso:

che l'I.N.A.I.L. è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Roma;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Roma udito anche il parere della Facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico ha esaminato ed approvato nella seduta del 25 marzo 1955 nell'ambito della sua competenza, la proposta per la istituzione mediante, convenzione del suddetto posto di assistente ordinario;

che il Ministero della pubblica istruzione nel prendere in esame la relativa convenzione con lettera n. 7826 del 3 settembre 1956 ha sottolineato le necessità, secondo i suggerimenti prospettati dal Ministero del tesoro, che la convenzione dal 31 gennaio 1956 istitutiva del posto di cui trattasi venga emendata nel senso: « di stabilire che l'integrazione del contributo di L. 1.400.000 da effettuare allorquando tale somma risulti inadeguata, in dipendenza di eventuali miglioramenti disposti dallo Stato a favore dei propri dipendenti, deve decorrere dal giorno di concessione degli aumenti stessi, anzichè dalla data del relativo provvedimento. Ed in relazione a tali miglioramenti va pure previsto l'aumento, proporzionale del contributo anno di L. 200.000 da destinare alla costituzione dell'apposito fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto. Di eliminare nell art. 4 l'espressione: « con esonero dell'I.N.A.I.L. da ogni ulteriore e diverso onere e responsabilità in ordine al suddetto trattamento di cessazione dal servizio »;

che l'I.N.A.I.L. con delibera presidenziale del 12 novembre 1956 ha dichiarato di accettare quanto prospettato dal Ministero della pubblica istruzione;

che il Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 novembre 1956, ha esaminato e approvato il testo del presente atto aggiuntivo alla convenzione del 31 gennaio 1956;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando tutti i patti e le clausole contenute nella convenzione stipulata il 31 gennaio 1956, ufficiale rogante il dott. Alfredo Masdea, direttore amministrativo dell'Università di Roma, gli articoli 3 e 4 sono così modificati:

Art. 3. — « Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennità di legge) dell'assistente ordinario di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo di mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) ».

Art. 4. — L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 200.000 (duecentomila) per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente ordinario di cui trattasi, per tutto il periodo della durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

Il predetto Istituto si obbliga ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti ordinari universitari.

Art. 2.

Il presente atto aggiuntivo che è fatto nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma, sarà registrato in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me data ai comparenti che la approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Università di Roma

Non si da lettura dei due allegati perchè le parti, con il mio consenso vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme, di tre fogli scritti su cinque pagine intere e righe ventitre della sesta pagina.

Il rettore: *Giuseppe U. Papi*

Renato Morelli

L'ufficiale rogante: *Alfredo Masdea*

Registrato al 1° Ufficio atti pubblici di Roma al n. 4014 vol. 58/5 addì 23 gennaio 1957, esatte lire: esente, L. di cui L. per diritti di segreteria.

Il direttore: (firma illeggibile)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1957, n. 477.

Modificazioni all'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, la legge 29 luglio 1949, n. 474, e la legge 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, e la legge 6 marzo 1950, n. 108;

Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 23 febbraio 1957;

Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto 28 luglio 1950, n. 716, e modificato con propri decreti 24 settembre 1951, n. 1247, 1° luglio 1952, n. 1062, 30 luglio 1953, n. 666, e 23 maggio 1956, n. 602;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come segue:

« I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono complessivamente a L. 4.500.000.000 (quattro miliardi e cinquecento milioni) e sono assegnati per L. 1.300.000.000 (un miliardo e trecento milioni) alla Sezione ordinaria, per L. 400.000.000 (quattrocento milioni) alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per lire 2.800.000.000 (due miliardi e ottocento milioni) alla Sezione autonoma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1957

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 108. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 478.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 luglio 1939, n. 1168, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2029, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « Istituzioni di diritto penale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 140. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1957.

Gradazione normale dei vini prodotti nella campagna 1956.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *a*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1956 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1945, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:
Torino . . . . 9,5°
Cuneo, Novara, Vercelli . . . . . . 10,5°
Alessandria, Asti . . . . 11,5°

Lombardia:
Milano, Pavia . . . . 10,5°
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Varese . . . . 9,5°
Sondrio . . . . 10°

Trentino-Alto Adige:
Trento . . . . 9,5°
Bolzano . . . . 10,5°

Veneto:	
Venezia, Verona, Gorizia, Padova, Treviso	10,5°
Belluno	9°
Rovigo	9,5°
Udine, Vicenza	11°
Liguria:	
Genova, La Spezia, Savona	10,5°
Imperia	11°
Emilia:	
Bologna, Forlì, Ravenna	11°
Ferrara, Modena, Parma	10°
Piacenza, Reggio Emilia	10,5°
Toscana:	
Firenze, Arezzo, Livorno	11°
Lucca	9,5°
Massa Carrara	10°
Grosseto, Pisa, Pistoia	10,5°
Siena	11,5°
Umbria:	
Perugia, Terni	10,5°
Marche:	
Ancona, Macerata	11°
Pesaro-Urbino	10°
Ascoli Piceno	11,5°
Lazio:	
Roma, Frosinone, Latina	11,5°
Rieti	10°
Viterbo	10,5°
Abruzzi e Molise:	
Pescara, Chieti	12°
Campobasso, Teramo	11°
L'Aquila	11,5°
Campania:	
Napoli, Avellino, Caserta	10°
Benevento	10,5°
Salerno	11°
Puglie:	
Bari	13,5°
Brindisi, Foggia	13°
Lecce, Taranto	14°
Lucania:	
Potenza	12°
Matera	11,5°
Calabria:	
Catanzaro	12,5°
Cosenza, Reggio Calabria	13°
Sicilia:	
Palermo, Catania	13°
Enna	11°
Agrigento	12°
Caltanissetta, Messina, Siracusa	13,5°
Ragusa, Trapani	14°
Sardegna:	
Cagliari, Sassari	12°
Nuoro	12,5°

Roma, addì 5 aprile 1957

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(4938)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle dei Templi e dei punti di vista della città sulla Valle stessa, siti nell'ambito del comune di Agrigento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Agrigento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 luglio 1956, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Valle dei Templi, sita nell'ambito del comune di Agrigento;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Agrigento;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, presenta un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea fusione fra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona, comprendente la Valle dei Templi, sita nel territorio del comune di Agrigento, così delimitata: incrocio tra la via Cicerone e la nuova via del quartiere San Vito, precisamente dove sorge il nuovo edificio delle telecomunicazioni, prosegue lungo il costone nord della Rupe Atenea, fino all'ultimo padiglione dell'ospedale psichiatrico, prosegue, verso est, fino a raggiungere il greto del fiume Akragas; segue il pendio nord-ovest del cozzo della località Sperone in direzione della casa Giudice in contrada Mosè e prosegue lungo il costone fino a raggiungere la strada statale 115 fino al molino Lopez; segue il corso del fiume Akragas sino alla confluenza dei fiumi Akragas ed Ipsas, situata in contrada Roccello risalendo il corso del fiume Ipsas, fino al ponte Gioeni, sulla provinciale Quadrivio-Spina Santa. Da questo punto risale lungo la strada provinciale fino al bevaio Fondacazzo; risale lungo il percorso della strada comunale Fondacazzo, fino a metri 100, prima del mattatoio comunale; prosegue verso est; lungo la strada ferrata Agrigento-Porto Empedocle fino a raggiungere il cavalcavia sulla trazzera comunale « Tortorelle » risale lungo la via Tortorelle, fino ad incrociarsi con la costruenda via di Circonvallazione sud, prosegue lungo la via Esseneto, all'altezza del lato ovest del nuovo edificio scolastico « Luigi Pirandello » risalendo la via Aerone fino all'angolo sud-ovest della piazza Marconi, risale lungo il fronte est dell'edificio della Stazione centrale, prosegue fino all'abside della Chiesa di San Pietro, lungo il primo tratto della via Gioeni, fino al cantone sud-ovest del palazzo della prefettura, gira lungo i lati sud-est del detto edificio; dell'edificio della questura e di quello delle poste e telegrafi traversando la strada statale 118 fino all'angolo sud-est dell'edificio della G.I. seguendo il lato sud, del detto edificio fino a raggiungere la via Cicerone, punto di inizio del tracciato descritto.

Ed altresì i punti di vista della città, accessibili al pubblico dai quali si gode la visione della predetta Valle, così delimitati:

n. 1) *Belvedere* nell'interno della città sulla via Atenea rimpetto il palazzo Contarini e Galluzzo. Confina con il palazzo del marchese Giabertoni (tra la via Atenea e la discesa Giambertoni); di fronte al belvedere si trova il palazzo del marchese Contarini, oggi proprietà Galluzzo;

n. 2) *Lungomare* marina di Agrigento-San Leone. Confina a sud con il mar Mediterraneo, a nord con l'abitato della frazione Marina di San Leone di Agrigento;

n. 3) *via panoramica Empedocle* che attraversa piazza Sinatra ed il prolungamento della panoramica sino al palazzo dei mutilati in piazza Carmine. Confina a nord con la città di Agrigento, a sud con la visione della Valle dei Templi. La via panoramica Empedocle si estende dalla piazza antistante la stazione ferroviaria di Agrigento sino al fabbricato del museo civico antistante alla piazza Sinatra;

n. 4) *Belvedere* di piazzetta San Pietro con terrazza da cui si ammira la Vallata dei Templi. Confina con la via Pirandello; a sud la visione della Valle dei Templi; ad est con la Chiesa di Santo Spirito e ad ovest con la canonica della Chiesa omonima;

n. 5) *piazza Bebberria* veduta della zona nord di Agrigento e della zona preistorica di Serra Ferlucchia. Confina a nord con la visione dell'interno della Sicilia occidentale che va da monte Cammarata alle Madonie; a sud con la città moderna e con la vista del mare Mediterraneo ed un tratto della Valle dei Templi;

n. 6) *Piazzetta* avanti la casa del sacrista della Chiesa dell'Addolorata, terrazza da cui si gode la veduta della Valle dei Templi e della ubertosa valle dell'Impas ad occidente della città. Confina a sud con la visione panoramica della Valle dei Templi fino a Porto Empedocle; a nord visione della città moderna, ad est con la via Garibaldi e ad ovest con la visione del monte Monserrato e la parte nord-occidentale della Sicilia, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento.

La Soprintendenza ai monumenti di Palermo curerà che il comune di Agrigento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 giugno 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Agrigento

Verbale deliberato nella seduta del 10 luglio 1956

Oggi 10 luglio 1956, alle ore 17, in Agrigento nei locali del Museo civico archeologico, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramica di Agrigento per trattare il seguente ordine del giorno:

1. *Definizione del vincolo conservativo delle bellezze d'insieme e panoramiche della città di Agrigento e della Valle dei Templi;*

(*Omissis*).

1. Definizione del vincolo conservativo delle bellezze d'insieme e panoramiche della città di Agrigento e della Valle dei Templi.

Prende la parola il soprintendente Giaccone il quale illustra ampliamente le finalità della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e ricorda che circa il vincolo e i confini della zona della Valle dei Templi la Commissione ha già dato parere favorevole sin dalle sedute del 26 maggio 1948 e del 1° maggio 1954 e che sono stati compilati due distinti elenchi: uno per le bellezze d'insieme ed uno per le bellezze individue. Ma rileva ora l'opportunità di dare una più esatta delimitazione dei confini della Valle dei Templi al fine di evitare possibili equivoci e controversie.

Inoltre propone pure alla Commissione di esaminare la convenienza di includere nello stesso elenco delle bellezze d'insieme alcune località che nella seduta del 1° maggio 1954 erano state considerate come bellezze singole ed incluse nell'elenco delle bellezze individue, poste ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 mentre, in effetti, presentano caratteri di bellezze d'insieme.

Aperta la discussione sulle due proposte del vice presidente architetto Giaccone, la Commissione che, prima di riunirsi aveva esaminato sopraluogo tutta la zona posta all'ordine del giorno, esamina ora le località stesse sulla planimetria. Viene ricordata la necessità che l'incomparabile visione di tutta la Valle dei Templi venga tutelata e vincolata non soltanto nel suo complesso, per il caratteristico aspetto avente valore estetico, tradizionale e per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, ma è anche necessario proteggere e vincolare come bellezza d'insieme le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

Pertanto la Commissione richiamate le proprie deliberazioni delle sedute del 26 maggio 1948 e del 1° maggio 1954, tenendo presente quanto stabilito dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dai commi quarto e quinto dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

decide all'unanimità di riconfermare il proprio parere favorevole all'apposizione del vincolo conservativo:

1) sulla Valle dei Templi sostituendo la precedente definizione dei confini della zona in questione con la seguente:

incrocio tra la via Cicerone e la nuova via del quartiere San Vito, precisamente dove sorge il nuovo edificio delle telecomunicazioni, prosegue lungo il costone nord della Rupe Atenea, fino all'ultimo padiglione dell'ospedale psichiatrico, prosegue, verso est, fino a raggiungere il greto del fiume Akragas, segue il pendio nord-ovest del cozzo della località Sperone in direzione della casa Giudice in contrada Mosè e prosegue lungo il costone fino a raggiungere la strada statale 115 fino al molino Lopez, segue il corso del fiume Akragas sino alla confluenza dei fiumi Akragas ed Ipsas, situata in contrada Roccello risalendo il corso del fiume Ipsas, fino al ponte Gioeni, sulla provinciale Quadrivio-Spina Santa. Da questo punto risale lungo la strada provinciale fino al bevaio Fondacazzo, risale lungo il percorso della strada comunale Fondacazzo, fino a metri 100, prima del mattatoio comunale, prosegue verso est, lungo la strada ferrata Agrigento-Porto Empedocle fino a raggiungere il cavalcavia sulla trazzera comunale « Tortorelle » risale lungo la via Tortorelle, fino a incrociarsi con la costruenda via di Circonvallazione sud, prosegue lungo la via Esseneto, all'altezza del lato ovest del nuovo edificio scolastico « Luigi Pirandello » risalendo la via Aerone fino all'angolo sud-ovest della piazza Marconi, risale lungo il fronte est dell'edificio della stazione centrale, prosegue fino all'abside della Chiesa di San Pietro, lungo il primo tratto della via Gioeni, fino al cantone sud-ovest del

palazzo della prefettura, gira lungo i lati sud ed est del detto edificio, dell'edificio della questura e di quello delle poste e telegrafi traversando la strada statale 118 fino all'angolo sud-est dell'edificio della G.I. seguendo il lato sud del detto edificio fino a raggiungere la via Cicerone, punto di inizio del tracciato descritto.

Il tracciato sopra descritto, segnato in rosso nella planimetria a 1:5000 allegata, viene approvato all'unanimità.

2. Sul belvedere nell'interno della città sulla via Atenea rimpetto il palazzo Contarini e Galluzzo. Meraviglioso quadro della Valle dei Templi visto dal centro cittadino.

3. Sul lungomare marina di Agrigento San Leone.

4. Sulla via panoramica Empedocle che attraversa piazza Sinatra ed il prolungamento della panoramica sino al palazzo dei mutilati in piazza Carmine.

5. Sul belvedere di Piazzetta San Pietro con terrazza da cui si ammira la vallata dei Templi.

6. Sulla piazza Bebberria: singolare veduta della zona nord di Agrigento, superbo paesaggio verso l'interno della Provincia e comprendente la zona preistorica di Serra Ferlucchia.

7. Sulla piazzetta avanti la casa del sacrista della Chiesa dell'Addolorata.

Singolare terrazza da cui si gode la veduta della Valle dei Templi e della ubertosa valle dell'Ipsas ad occidente della città.

(*Omissis*).

(3892)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1957.

Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1954, concernente la costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che per l'art. 31 dello statuto dell'Ente di cui trattasi i membri del Collegio sindacale debbono risiedere in Genova;

Vista la nota n. 128480 del 1° giugno 1957, con la quale il Ministero del tesoro, nel comunicare il trasferimento ad altra sede del sindaco dott. Annibale Garrone, chiede la sua sostituzione con il dott. Carlo Tanzi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carlo Tanzi è nominato membro del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dottor Annibale Garrone, trasferito in altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1957

Il Ministro: Gui

(4016)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Verruca »

Con decreto n. 661 del 13 giugno corr. la Società per azioni « Verruca », con sede in Firenze, via Ricasoli n. 11, rappresentata dal dott. Giacomo Pesce, amministratore delegato, è autorizzata a continuare la libera vendita dell'acqua mediominerale denominata « Verruca » che sgorga dalla sorgente omonima, nel territorio del comune di Montecarlo (Lucca).

Restano immutate le altre modalità e la etichetta prescritte nel precedente decreto 7 aprile 1953, n. 589.

(4022)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Roncocorrente, con sede in Mantova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1452 in data 26 giugno 1957, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, allo statuto del Consorzio di bonifica Roncocorrente, con sede in Mantova, deliberate dall'assemblea generale dei consorziati il 17 dicembre 1950.

(3978)

Determinazione del perimetro del bacino montano dei torrenti rio Grande, Ausente e Capo d'Acqua, nelle provincie di Latina e di Frosinone.

Con decreto Presidenziale del 21 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1957 al registro n. 12, foglio n. 207, è stato determinato il perimetro del bacino montano dei torrenti rio Grande, Ausente e Capo d'Acqua, nelle provincie di Latina e di Frosinone.

(3918)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « La Ricostruzione economica », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 giugno 1957, la Società cooperativa di lavoro « La Ricostruzione economica », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Michele Barone il 7 luglio 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del sig. Remo Andreanelli.

(4005)

Avviso di rettifica

Nell'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi determinati di durata inferiore ai sei mesi, allegato al decreto Ministeriale 27 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 17 maggio 1957, sono apportate le seguenti rettifiche:

la frase « Cernita di ammasso e stivatura dei bozzoli » deve leggersi « Cernita di ammasso e stufatura dei bozzoli »;

la frase « Scuotitura, raccolta e spianatura delle pine » deve leggersi « Scuotitura, raccolta e spinatura delle pine »;

la frase « Sgranatura del cotone » deve leggersi « Sgranellatura del cotone ».

(4041)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche della Convenzione tra l'Italia e la Svezia in materia di sicurezza sociale, conclusa a Roma il 25 maggio 1955.

Il giorno 18 giugno 1957, in base ad autorizzazione concessa con legge 19 febbraio 1957, n. 137, è stato effettuato a Stoccolma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svezia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 25 maggio 1955.

Ai sensi dell'art. 27, secondo comma, la Convenzione predetta entrerà in vigore il 1° agosto 1957.

(4023)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 3013-917 in data 15 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 1957 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 31) è stata definitivamente determinata in L. 8.456.157 (lire ottomilioniquattrocentocinquantaseimilacentocinquantasette) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Castellaneta (Taranto) della superficie di ettari 104.63.04, nei confronti della ditta CASSANO Marcello fu Paolo, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 1952, n. 2284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 1° maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 1° aprile 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3017-921 in data 15 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 1957 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 33) è stata definitivamente determinata in L. 25.738.389 (lire venticinquemilionisettecentotrentottomilatrecentottantanove) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Avetrana (Taranto) della superficie di ettari 128.49.32, nei confronti della ditta LENTI Maria fu Oronzo, maritata DELL'ERBA, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1952, n. 3425, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 1° aprile 1957.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Tricarico (Matera), di complessivi ettari 134.02.98, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4234 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 5, nei confronti della ditta FERRI Giuseppe fu Vincenzo e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 8.239.382 (lire ottomilioniduecentotrentanovemilatrecentottantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 15 agosto 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3995)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) di complessivi ettari 19.19.94, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3723 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta LUCIANI Nicola fu Nicola e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 2.848.737 (lire duemilioniottocentoquarantottomilasettecentotrentasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 15 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Premessa ed art. 1: intestazione ditta: Luciano Nicola fu Nicola;

Allegato 1:
Intestazione ditta: Luciano Nicola fu Nicola;
foglio 25, particella 15, classe: II;
foglio 25, particella 15, qualità: seminativo par. orto;
foglio 25, particella 45, qualità: seminativo par. orto;
foglio 25, particella 36-*a*, qualità: vigneto;
indennità complessiva: L. 2.832.779,85.

Allegato 2:
Intestazione ditta: Luciano Nicola fu Nicola;
foglio 20, particella 78, qualità: vigneto;
foglio 20, particella 61, qualità: seminativo.

Corrige

Premessa ed art. 1: intestazione ditta: Luciani Nicola fu Nicola;

Allegato 1:
Intestazione ditta: Luciani Nicola fu Nicola;
foglio 25, particella 15, classe: I;
foglio 25, particella 15, qualità: seminatorio;
foglio 25, particella 45, qualità: seminatorio par. orto;
foglio 25, particella 36-*a*, qualità: vignato;
indennità complessiva: L. 2.848.736,85.

Allegato 2:
Intestazione ditta: Luciani Nicola fu Nicola;
foglio 20, particella 78, qualità: vignato;
foglio 20, particella 61, qualità: seminatorio.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3997)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con *decreti Ministeriali in data 30 aprile 1957 sono state definitivamente determinate le indennità ed i relativi interessi dovuti per i terreni costituenti la quota* del « terzo residuo » concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco vistato, da trasferirsi in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956 n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 73 del 20 marzo 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio o iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto Ministeriale e liquidazione indennità ed interessi				Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla ditta	Ammontare indennità in cifra arrotondata (art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70)	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA provinciale
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale		in data 30-4-1957	Registrazione Corte dei conti							
					N.	Data	N.	Data	Reg. Agric. N.	Foglio	Ha.	Ha.	Lire		
	Opera nazionale per i combattenti														
1	BASSI Concettina fu Alfonso	Battipaglia	2675	29-11-52	7 s. o. 4	10- 1-53	2904/808	28- 5-57	12	121	0.62.93	0.62.92	90.000	Banco di Napoli Sede di Roma	Roma
2	BOSELLI Angela di Antonio	Eboli	1646	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	2905/809	28- 5-57	12	122	0.42.02	0.42.02	50.000	Id. Id.	Id.
3	CONFORTI Antonio fu Carlo	Battipaglia	4199	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	2906/810	28- 5-57	12	120	8.90.63	9.17.37	2.070.000	Id. Id.	Id.
4	CONFORTI Giovanni fu Carlo	Eboli	4201	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	2907/811	28- 5-57	12	119	10.69.54	17.39.81	2.670.000	Id. Id.	Id.
5	DIANA Giovanni fu Alfredo	Cancello Arnone	3125	18-12-52	12 s. o. 2	16- 1-53	2908/812	28- 5-57	12	118	11.26.19	11.28.70	1.415.000	Id. Id.	Id.
6	DIANA Pasquale fu Alfredo	Cancello Arnone	1659	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	2909/813	28- 5-57	12	117	3.54.89	6.59.08	445.000	Id. Id.	Id.
7	PASTORE Ruggiero fu Carmine	Battipaglia	4214	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	2910/814	28- 5-57	12	115	15.80.24	16.32.89	3.865.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 12 giugno 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(3772)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 8 aprile 1957, sono state definitivamente determinate, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità e interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1957 e n. 67 del 13 marzo 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale di espropriazione Data	Registrazione alla Corte dei conti – Gazzetta Ufficiale N.	Registrazione alla Corte dei conti – Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi in data 8-4-1957 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agr. N.	Reg. Agr. Foglio	Ammontare indennità (arrotondato) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Opera valorizzazione Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria														
1	MUSCO Anna fu Giuseppe	Camini	145.93.30	3255	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	2764/668	—	—	—	7.400.000	1.230.000	Banco di Napoli Sede di Cosenza	Cosenza
2	MUSCO Anna fu Giuseppe	Riace	55.34.80	3256	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	2765/669	—	—	—	2.165.000	360.000	Id. Id.	Id.
3	MUSCO Domenico fu Giuseppe	Stilo	126.21.50	3258	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	2769/673	—	—	—	7.370.000	1.225.000	Id. Id.	Id.
4	MUSCO Domenico fu Giuseppe	Riace	31.71.40	3259	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	2767/671	—	—	—	125.000	20.000	Id. Id.	Id.
5	MUSCO Francesco fu Giuseppe	Camini	211.68.40	3260	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	2768/672	—	—	—	1.635.000	270.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 1° giugno 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(3551)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 29 aprile 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale di liquidazione interess.				Ammontare indennità (arrotondato)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		Data 24-4-1957	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Puglia e Lucania													
1	AGNELLI Giuseppe di Lorenzo e OLIVA Maria fu Modesto	27- 5-52	776	27- 3-56	129	26- 5-56	3115/1019	22- 5-57	11	337	1.545.000	260.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	BUCCINO Ettore fu Federico	27- 5-52	779	14- 9-54	287	15-12-54	3116/1020	22- 5-57	11	338	8.535.000	800.000	Id. Id.	Id.
3	CALCAGNO Maria Laura fu Emanuele	27- 5-52	781	26- 4-54	179	7- 8-54	3117/1021	22- 5-57	11	339	3.750.000	345.000	Id. Id.	Id.
4	CHIRO' Maria Amelia Battistina fu Michele	27- 5-52	782	31- 7-54	255	6-11-54	3118/1022	22- 5-57	11	340	20.275.000	2.895.000	Id. Id.	Id.
5	CIMADOMO Ettore fu Michele	27- 5-52	783	29- 5-54	199	31- 8-54	3119/1023	22- 5-57	11	341	8.665.000	815.000	Id. Id.	Id.
6	CURATO Carolina Carlotta fu Baldassarre	27- 5-52	784	7- 5-54	193	24- 8-54	3120/1024	22- 5-57	11	342	5.520.000	510.000	Id. Id.	Id.
7	DE STEFANO Serafina fu Francesco Paolo	27- 5-52	786	14- 9-54	290	18-12-54	3121/1025	22- 5-57	11	343	5.380.000	770.000	Id. Id.	Id.
8	DI LAURO Rocco fu Raffaele	27- 5-52	787	18- 6-54	203	4- 9-54	3122/1026	22- 5-57	11	344	1.685.000	150.000	Id. Id.	dd.
9	DI RIENZO Liborio di Pasquale	27- 5-52	788	2- 3-54	106	10- 5-54	3123/1027	22- 5-57	11	345	15.895.000	1.485.000	Id. Id.	Id.
10	GALANTE Anna fu Gaetano	2- 4-52	296	23- 9-55	273	26-11-55	3124/1028	22- 5-57	11	346	5.060.000	1.175.000	Id. Id.	Id.
11	GALANTE Giuseppe fu Gaetano	2- 4-52	297	23- 9-55	273	26-11-55	3125/1029	22- 5-57	11	347	19.811.000	4.615.000	Id. Id.	Id.
12	GALANTE Maria fu Gaetano	2- 4-52	294	27- 8-55	250	28-10-55	3126/1030	22- 5-57	11	348	12.660.000	2.945.000	Id. Id.	Id.
13	GALANTE Paolo fu Gaetano	2- 4-52	298	27- 8-55	250	28-10-55	3127/1031	22- 5-57	11	349	6.540.000	1.520.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 1° giugno 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(3552)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 3 luglio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,90	624,80	624,80	624,90	624,96	624,83	624,95	—	624,95
$ Can.	655,625	655,50	655,25	655,80	655 —	655,62	655,70	655,72	—	655,75
Fr. Sv. lib.	145,83	145,82	145,82	145,82	145,31	145,83	145,825	145,80	—	145,83
Kr. D.	89,85	89,84	89,88	89,87	89,90	89,84	89,84	90 —	—	89,95
Kr. N.	87,10	87,08	87,07	87,06	87,20	87,08	87,08	87,20	—	87,25
Kr. Sv.	120,40	120,35	120,30	120,27	120,15	120,38	120,22	120,55	—	120,50
Fol.	163,30	163,30	163,33	163,32	163,40	163,30	163,28	163,60	—	163,35
Fr. B.	12,42	12,41	12,405	12,415	12,4175	12,41	12,4125	12,45	—	12,415
Fr. Fr.	177,30	177,24	177,30	177,29	177,25	177,29	177,28	177,40	—	177,30
Fr. Sv. acc.	142,57	142,52	142,51	142,55	142,55	142,57	142,54	142,75	—	142,55
Lst.	1734,75	1739,50	1738,25	1738,75	1738 —	1739,62	1738,625	1741 —	—	1738,75
Dm. occ.	148,87	148,87	148,88	148,84	148,86	148,82	148,83	149 —	—	148,85
Scell. Aust.	24,05	24,05	24,055	24,055	24,10	24,04	24,0525	24,10	—	24,05

Media dei titoli del 3 luglio 1957

Rendita 3,50 % 1906	65,225
Id. 3,50 % 1902	56,10
Id. 5 % 1935	90,45
Redimibile 3,50 % 1934	79,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,275
Id. 5 % 1936	93,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1957

1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	655,60
1 Franco svizzero lib.	145,822
1 Corona danese	89,855
1 Corona norvegese	87,07
1 Corona svedese	120,245
1 Fiorino olandese	163,30
1 Franco belga	12,414
100 Franchi francesi	177,285
1 Franco svizzero acc.	142,545
1 Lira sterlina	1738,687
1 Marco germanico	148,835
1 Scellino austriaco	24,054

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso a borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1, lettera *a*), della legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi o ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso alle seguenti borse di studio:

a) due borse di studio dell'importo di L. 500.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere, presso Istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) una borsa di studio dell'importo di L. 1.000.000, da conferirsi ad un laureato che intenda compiere un corso di studi e informazioni all'estero, presso Istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alle borse di cui al precedente articolo coloro che abbiano conseguito la laurea, entro il periodo che va dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1956, in una delle seguenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani:

a) chimica pura;
b) chimica industriale;
c) ingegneria chimica;
d) ingegneria industriale.

Per i concorrenti alla borsa di cui al comma *b*) dell'art. 1 è prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'Istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui il concorrente intende recarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali Ufficio petroli) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto,

La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente; in essa deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi o delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonchè l'Istituto specializzato o, per i concorrenti di cui al comma *b*) dell'art. 1, l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti;

1. Certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea.
2. Certificato di nascita.
3. Certificato di cittadinanza italiana.
4. Certificato di buona condotta morale e civile.
5. Certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale.
6. Almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie.
7. Qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere.
8. Curriculum, in sei copie, degli studi compiuti, con l'indicazione delle lingue straniere conosciute.
9. Un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3, 4 e 5 di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I titoli e i documenti vengono restituiti agli esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori, dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con il quale si approva tale graduatoria.

Art. 4.

Il concorso è giudicato da un'apposita Commissione, che sarà successivamente nominata con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, formata di docenti o di tecnici della materia.

La Commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio, la Commissione terrà particolare conto del tipo delle ricerche sperimentali o degli studi che il candidato intende compiere, e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, avuto riguardo alle esigenze che tali studi o ricerche siano atti a promuovere e a favorire il progresso tecnico, scientifico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Qualora la Commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, le borse potranno non essere aggiudicate.

Art. 5.

I candidati giudicati meritevoli in base ai titoli potranno, su richiesta della Commissione, essere sottoposti ad un esame verbale o pratico.

Art. 6.

Coloro che hanno ottenuto una delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere i loro studi o ricerche presso l'Istituto o l'industria prescelti, per il periodo che la Commissione di cui all'art. 4 riterrà necessario al compimento degli stessi.

Al termine di detto periodo essi dovranno trasmettere al Ministero una circostanziata relazione intorno all'attività svolta.

Art. 7.

Il pagamento delle borse di cui al comma *a*) dell'art. 1, verrà effettuato, in base al periodo di tempo fissato per lo svolgimento delle ricerche, in rate bimestrali posticipate: il pagamento della borsa di cui al comma *b*) dello stesso art. 1, in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza per un congruo periodo di tempo presso l'industria o l'Istituto estero specializzato.

Il godimento delle borse decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal beneficio della borsa, con decorrenza dalla data del relativo provvedimento, gli assegnatari che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostrassero meritevoli del beneficio.

Art. 9.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni, e di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno dei detti Uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 10.

La spesa relativa, di complessive L. 2.000.000, graverà sul capitolo 37 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1956-1957.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1957

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1957
Registro n. 9 Industria, foglio n. 17

(4025)

Concorso per esami a tre posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il quadro 0-16-*a*, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con il quale, fra l'altro, sono stabiliti gli organici del personale della carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tre posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti

I) essere in possesso della laurea in scienze naturali o in scienze geologiche o in ingegneria mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

II) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere g) ed h) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da a) ad f) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

2) a 39 anni nei confronti

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da a) ad f) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a quaranta anni nei confronti:

m) di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) del personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) e dei funzionari che prima dell'istituzione della I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente: e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo.

Non possono essere ammessi al concorso a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nonchè coloro che, ai sensi dell'articolo 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere - Roma, via Molise n. 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere Roma, via Molise n. 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia ai fini della formazione della graduatoria i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

I documenti necessari, per le diverse categorie di candidati, sono i seguenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal compente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da tre a sei della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 8 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo

da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

o) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 7, punto 9, del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere Roma, via Molise n. 2), entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale o copia notarile autentica di una delle lauree di cui al precedente art. 2.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato, presso i quali è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato, su carta legale, comprovante le votazioni stesse.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio. Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello «stato di servizio» («estratto matricolare» per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del foglio matricolare («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: «certificato di esito di leva»;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva: «certificato d'iscrizione nelle liste di leva».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della marina militare del Ministero della difesa-Marina; se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari, incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

9. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti richiesti non occorre per quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo precedente ed alle lettere o) ed r) dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, delle quali una a carattere pratico, ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte

1. Geologia generale con particolare riguardo alla stratigrafia e tettonica del suolo italiano.
2. Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti a scelta del candidato: *a*) Paleontologia (micro e macro); *b*) Petrografia.
3. Descrizione e diagnosi, a scelta del candidato, di campioni e preparati paleontologici o litologico-petrografici.

La scelta dell'argomento della 3ª prova pratica è vincolata alla precedente scelta di cui alla 2ª prova.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti chimica inorganica, mineralogia e giacimentologia del suolo italiano e geografia fisica; su una prova di lingue da scegliersi dal candidato tra il francese, l'inglese ed il tedesco (lettura e traduzione di testi) nonchè su nozioni di legislazione mineraria, di statistica e di diritto amministrativo.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto sarà composta:

a) dal direttore generale delle miniere;

b) dall'ispettore generale direttore del servizio geologico;

c) da un ispettore generale o da un direttore di divisione del Ministero;

d) da tre professori di Università o di Istituti equiparati insegnanti materie che hanno attinenza con quelle indicate nei programmi d'esame.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del cap. 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco e la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice geologo in prova nella carriera direttiva del servizio geologico del Corpo delle miniere (coefficiente 229) e conseguiranno la nomina a vice geologo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice geologo in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 15.

Il Ministro ha facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del servizio geologico, che rivestano la qualifica di vice geologo o di geologo aggiunto, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di un anno presso facoltà o scuole superiori delle miniere in Italia e all'estero da designarsi dal Ministro stesso.

Al termine dell'anno i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere ai sensi dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1957

p. *Il Ministro*: Buizza

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1957
Registro n. 8, foglio n. 400

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Ministero dell'industria e del commercio
Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere Via Molise n. 2 Roma

Il sottoscritto . . . . .
nato a (provincia di . . . .)
il (1) e residente in
(provincia di . .) via
n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di in data . con punti .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) di voler sostenere la prova orale obbligatoria nella lingua estera di francese o inglese o tedesca.

addì

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

dipendente dall'I.R.C.E.;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero
. . in qualità di
in servizio a presso . e
di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. .
rilasciato il
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;
licenziato in data dall'ente
soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di avere prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » godè del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3970)

PREFETTURA DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Richiamato il proprio decreto n. 11442/3ª San. del 5 febbraio 1957, con il quale è stato, fra l'altro, indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto della 2ª zona di Piombino (Vignale-Riotorto e campagna);

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'oggetto è costituita come segue:

Presidente:
Ercelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Paltrinieri prof. Sabatino, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente in patologia veterinaria;
Vignali dott. Lieto, veterinario provinciale di Livorno (grado 6°);
Pistoia dott. Enrico, veterinario condotto.

Segretario:
De Juliis dott. Lionell, consigliere di 2ª classe di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso la Facoltà veterinaria dell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali ed affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Livorno, addì 21 giugno 1957

Il prefetto: BIANCHI

(4045)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero, in data 25 maggio 1957, con i quali rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1955 e vennero dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Vista la nota n. 2935 in data 18 giugno 1957, con la quale il sindaco di Lagosanto comunica che il dott. Corrado Roncarà ha rinunziato alla nomina;

Considerata, pertanto, la necessità di attribuire la condotta veterinaria di Lagosanto ad altro candidato che segue in graduatoria il rinunziatario;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Faccini Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Lagosanto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 26 giugno 1957

Il prefetto: BELLISARIO

(4046)

PREFETTURA DI BELLUNO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto n. 23953/III San., in data 7 dicembre 1956, col quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti di titolare nella provincia d Belluno al 30 novembre 1954;

Vista la deliberazione n. 31 in data 29 maggio 1957 del comune di Calalzo, che accetta le dimissioni da medico condotto del dott. Enrico De Lotto;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso, approvata con decreto prefettizio del 7 dicembre 1956, n. 23953/III San.;

Visto l'ordine delle preferenze alle condotte, indicato dai candidati nelle proprie domande di partecipazione al concorso sopraindicato;

Viste le rinunzie alla condotta di Calalzo dei candidati dottori Ripoli Renzo, Zanella Michelangelo, Gatti Gregorio e Pivetta Giuseppe, che, secondo l'ordine della graduatoria, avrebbero potuto successivamente occupare il posto;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pedon Lucio, nato il 16 dicembre 1924, residente in Calalzo, è dichiarato vincitore della condotta medica di Calalzo.

Il medesimo viene designato alla competente Amministrazione comunale per la nomina a titolare della condotta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello del comune di Calalzo.

Belluno, addì 11 giugno 1957

Il prefetto: DE SENA

(4014)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.